

JÓZEF KRUKOWSKI

## REVISIONE DEL SISTEMA DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA IN POLONIA

1. Presupposti fondamentali della nuova regolamentazione dei rapporti fra Stato e Chiesa in Polonia. — 1.1. Motivi della nuova regolamentazione. — 1.2. Garanzie della libertà religiosa prevista dalle leggi. — 1.2.1. La libertà religiosa nella dimensione individuale. — 1.2.2. La libertà religiosa nella dimensione comunitaria. — 1.2.2.1. La separazione fra Chiesa e Stato. — 1.2.2.2. Il principio secondo cui la Chiesa può esercitare liberamente le funzioni religiose. — 1.2.2.3. Il principio della parità dei diritti di tutte le chiese. — 1.2.2.4. Il principio dell'indipendenza della Chiesa dallo Stato. — 1.2.2.5. Il principio della tutela giuridica. — 2. Il riconoscimento della personalità giuridica alla Chiesa da parte dello Stato. — 2.1. Il riconoscimento della personalità giuridica della Santa Sede. — 2.2. Il problema del riconoscimento della personalità giuridica pubblica della Chiesa in Polonia. — 2.3. Il riconoscimento della personalità giuridica alle unità organizzative della Chiesa. — 3. L'attività della Chiesa. — 4. Modi di regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. — 5. Conclusioni.

Nel processo dei profondi mutamenti di regime politico, iniziati in Polonia in base agli accordi della « tavola rotonda », stipulati il 5 aprile 1989 fra i rappresentanti del potere comunista e dell'opposizione, all'insegna di « Solidarność », hanno avuto luogo cambiamenti anche nella sfera delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Lo dimostrano due importanti avvenimenti di natura giuridica e diplomatica. Il primo è la votazione, da parte della Dieta della Repubblica Popolare della Polonia, in data 17 maggio 1989, di tre nuove leggi <sup>(1)</sup>, dette leggi ecclesiastiche e precisamente:

1) la legge sul rapporto dello Stato verso la Chiesa cattolica nella Repubblica Popolare di Polonia;

---

<sup>(1)</sup> *Dz.U.* (Giornale delle Leggi), 1989, n. 29, pos. 154-156.

2) la legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione;

3) la legge sulle assicurazioni sociali del clero.

Il secondo avvenimento è la decisione, presa il 17 luglio 1989, da Papa Giovanni Paolo II, d'accordo con le massime autorità dello Stato e della Conferenza dell'Episcopato della Polonia, di ripristinare i rapporti diplomatici stabiliti fra la Santa Sede e la Polonia dopo 50 anni d'interruzione.

Per valutare appropriatamente l'importanza di questi avvenimenti, si deve dare una risposta ad alcune domande: quali cambiamenti si sono avuti in quel sistema di politica confessionale che il partito comunista cercava d'imporre alla Chiesa in Polonia dopo la II guerra mondiale? Si è avuto un cambiamento radicale di questo sistema oppure ne sono rimasti ancora degli elementi? Si tratta qui naturalmente del sistema di « cesaropapismo stalinista » costituito nell'Unione Sovietica e applicato in Polonia a partire dalla risoluzione del Governo Provvisorio, il 12 settembre 1945, sull'abrogazione del Concordato del 1925 <sup>(2)</sup>. Questo sistema si basava sul rifiuto del principio della regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica attraverso accordi bilaterali stipulati fra due parti sovrane nel proprio campo, e l'accettazione, invece, del principio della regolazione unilaterale — in via legislativa —, cioè da una posizione di supremazia dello Stato ateo sulla Chiesa. La decisa opposizione della maggioranza della società e della gerarchia della Chiesa cattolica non permetteva l'applicazione in Polonia di questo sistema così come era stato applicato in Unione Sovietica, ma esso doveva essere sottoposto ad una certa liberalizzazione. Diverse sono state le tappe di questa evoluzione. Le leggi del 17 maggio sono l'ultima. Anche se queste leggi sono state deliberate dopo la firma degli accordi della « tavola rotonda », nondimeno i loro progetti erano stati preparati molto prima, attraverso gravosi negoziati fra i rappresentanti del Governo comunista e della Conferenza dell'Episcopato della Polonia. Queste leggi non hanno — naturalmente — carattere di accordi bilaterali, sono tuttavia la manifestazione di un certo compromesso.

---

(2) Cfr. J. KRUKOWSKI, *Rapporti fra Stato e Chiesa nell'Europa centro-orientale dopo la seconda guerra mondiale*, in *The Common Christian Roots of the European Nations. An international Colloquium in Vatican*, ed. Le Monnier, Firenze, 1982, vol. 2, p. 898-909; G. BARBERINI, *Stato socialista e Chiesa Cattolica in Polonia*, ed. CSEO, Bologna, 1983, specialmente p. 26-28.

Al fine di trovare una risposta alle domande qui sopra poste, sulla natura dei mutamenti nel sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa, nelle nostre ulteriori riflessioni evidenzieremo i principali elementi di queste nuove leggi, emanate il 17 maggio 1989.

## 1. PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA IN POLONIA.

Il principio fondamentale sul quale gli stati democratici contemporanei definiscono il loro rapporto nei confronti della Chiesa, è quello del rispetto del diritto alla libertà di religione che deriva dalla dignità dell'uomo. Essi esprimono la loro volontà di rispettare questo diritto nelle leggi costituzionali e negli accordi internazionali. Ci si domanda, pertanto, in quale modo il desiderio di rispettare questo principio venga espresso nella nuova legislazione polacca, ed in particolare nelle su ricordate leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989? La risposta a questa domanda si può trovare sia nella motivazione delle nuove leggi sia nelle norme giuridiche in esse contenute.

### 1.1. *Motivi della nuova regolamentazione.*

I motivi da cui il legislatore polacco si è fatto guidare in tale oggetto sono stati espressi nei preamboli delle nuove legge ecclesiastiche.

In primo luogo la Dieta della Repubblica della Polonia esprime la sua volontà di eseguire le decisioni della Costituzione del 22 luglio 1952 <sup>(3)</sup>. Probabilmente si tratta qui delle garanzie costituzionali, per cui « la libertà di coscienza e di confessione » (art. 82, § 1), uno dei diritti dei cittadini, può essere regolato soltanto per legge, e nel medesimo modo deve essere regolata la situazione giuridica e patrimoniale della Chiesa (art. 82, § 2). Queste decisioni costituzionali non erano state rispettate dalle autorità statali. Per poter precisare la situazione dei credenti ed anche della Chiesa, le autorità spesso si servivano di regolamentazioni al di fuori della legge, cioè attraverso atti amministrativi o giudiziari che non avevano una base legale. Si deve inoltre far osservare che, sebbene la Costituzione del 1952 non sia più attuale, nondimeno le sue norme inerenti alla libertà di religione non erano state in pratica rispettate dalle autorità

---

<sup>(3)</sup> Dz.U. (1976), n. 7, pos. 36.

comuniste. Soltanto le leggi del 17 maggio 1989 devono servire alla loro realizzazione.

Un secondo motivo è il desiderio di « adempiere le obbligazioni contenute negli accordi internazionali, e precisamente nella “Dichiarazione Generale dei Diritti dell’Uomo”, nel “Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici”, nell’“Atto Finale della Conferenza della Sicurezza e della Cooperazione in Europa”, nonché nella “Dichiarazione dell’ONU sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione per motivi religiosi o a causa delle convinzioni” ». Si deve pertanto costatare che nel periodo passato le autorità statali, attraverso ratifiche o firme, si erano obbligate a tener conto degli accordi internazionali nell’ambito del rispetto dei diritti dell’uomo, in particolare dei diritti alla libertà religiosa, ma non avevano intrapreso azioni che portassero all’adattamento della legge nazionale a questi obblighi, e, inoltre, spesso si permettevano di violare queste garanzie. Alcuni giuristi polacchi, scrivendo da una posizione marxista, affermavano che il diritto polacco interno aveva preceduto il diritto internazionale nel settore del rispetto della libertà di religione, cosa che era in contrasto con la realtà. Soltanto attualmente il legislatore polacco ha deciso di porre fine a questo metodo errato.

Come terzo motivo della nuova regolazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Polonia è stato presentato « il bene della persona umana » nonché la necessità che « tutti i cittadini cooperino allo sviluppo della Polonia, per la sicurezza della nazione e dello Stato polacco ».

Una simile formulazione della motivazione legale dimostra un forte mutamento dell’orientamento delle autorità statali. Ciò significa l’abbandono dei presupposti, finora accettati, dell’ideologia marxista, secondo cui il bene della persona umana è una « parola vuota ». Ciò significa, al contempo, una certa convergenza con la motivazione dalla quale si è lasciata guidare la Chiesa cattolica quando ha definito i principi dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato nella dottrina del Concilio Vaticano II e dei Pontefici postconciliari (4).

### 1.2. *Garanzie della libertà religiosa prevista dalle leggi.*

La libertà di religione è un fatto a più livelli. Si manifesta in una dimensione individuale e collettiva della vita umana. Confron-

---

(4) *Gaudium et spes*, n. 76; *Redemptor Hominis*, n. 17.

tando la dottrina della Chiesa sulla libertà di religione con quanto è detto nelle leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989, si devono rilevare alcune differenze nella terminologia. Mentre nella dottrina della Chiesa si parla dell'aspetto individuale e comunitario della libertà di religione, nelle leggi polacche si parla invece di « libertà di coscienza e di confessione ». Senza entrare in un'analisi particolareggiata del contenuto di queste espressioni, si deve dire che ha luogo qui una convergenza molto accentuata dei contenuti designati da queste diverse denominazioni dei concetti. Le garanzie della libertà di coscienza e di confessione, come sono state definite nelle leggi del 17 maggio, comprendono infatti garanzie della libertà di religione in due dimensioni, cioè sia nella dimensione individuale sia in quella sociale.

#### 1.2.1. *La libertà religiosa nella dimensione individuale.*

Soggetto della libertà religiosa nella dimensione individuale è ogni uomo. Questa libertà comprende due aspetti: negativo, ossia la libertà « da », ossia dalla coercizione, e positivo, ossia la libertà « a », ossia alla scelta di valori diversi, ed in particolare la libertà di conoscere la verità religiosa e a confessarla conformemente alle esigenze della propria coscienza. Come si presentano le garanzie di questa libertà nella legislazione polacca?

Nella costituzione della RPP del 1952 la libertà religiosa, come libertà di coscienza e di religione, era garantita in modo generale. Nelle leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989 queste garanzie sono state dettagliate. Nella « legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione » sono state messe al primo posto le garanzie positive, ossia la libertà ad una libera scelta della religione o delle convinzioni, nonché ad esprimerle individualmente o collettivamente, in privato e in pubblico (art. 1, comma 1, punto 2) nonché il principio della parità dei diritti nella vita statale, politica, economica, sociale e culturale (art. 1, comma 1, punto 3). Queste garanzie devono segnalare l'essenziale mutamento in atto nella politica delle autorità statali nei confronti dei credenti, e precisamente l'abbandono della pratica, finora in vigore, della discriminazione dei credenti, trattati come cittadini di seconda classe nella vita sociale, politica e professionale.

Nella legge « sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione » è stato inserito, per la prima volta nella legislazione polacca, il catalogo di questa libertà di religione realizzata nell'aspetto positi-

vo. Nell'art. 2 di questa legge si dice: « Usufruendo della libertà di coscienza e di confessione i cittadini possono in particolare:

- 1) creare chiese ed altre associazioni religiose, nonché appartenere ad esse;
- 2) conformemente ai principi della loro religione prendere parte alle attività e alle funzioni religiose, compiere i propri doveri religiosi e celebrare le feste religiose;
- 3) divulgare la propria religione o la propria convinzione;
- 4) educare i figli conformemente alle proprie convinzioni sulle questioni religiose;
- 5) conservare il silenzio sulle questioni della loro religione o delle loro convinzioni;
- 6) mantenere contatti con coloro che professano la stessa religione, nonché partecipare ai lavori delle organizzazioni religiose di ambito internazionale;
- 7) usufruire delle fonti d'informazione sulle religioni;
- 8) produrre e acquistare gli oggetti necessari per i fini del culto e delle pratiche religiose nonché servirsene;
- 9) produrre, acquistare e possedere articoli necessari per poter rispettare le regole religiose;
- 10) scegliere lo stato ecclesiastico o religioso;
- 11) associarsi in organizzazioni laiche allo scopo di realizzare i compiti che derivano dalla religione professata o dalle proprie convinzioni sulla religione ».

Viene inoltre garantito il diritto individuale « a libere prestazioni a favore delle chiese e di altre associazioni religiose nonché di istituzioni di beneficenza e assistenza » (art. 5).

È garantito anche il diritto individuale dei credenti a compiere le pratiche religiose nelle singole situazioni imposte dalla vita, e cioè:

- a coloro che prestano servizio militare, o servizio civile;
- a coloro che si trovano in istituti chiusi (ospedali, carceri, riformatori, ecc.);
- ai bambini e ai giovani che si trovano nelle colonie e nei campeggi organizzati dalle istituzioni statali (art. 4).

Il diritto alla libertà religiosa nel suo aspetto negativo, ossia come libertà da coercizione, viene garantito nell'art. 5 di questa legge. Viene in modo chiaro fatto divieto di discriminare o privilegiare chiunque a causa della sua religione o delle sue convinzioni sulla religione (art. 5, comma 1) nonché di costringere a non prendere parte ad attività o a riti religiosi (art. 5, comma 2).

Secondo la legge qui esaminata le limitazioni nell'esternare individualmente o collettivamente la propria religione o le proprie convinzioni possono essere introdotte soltanto nei casi previsti dalla legge quando sia necessario tutelare la sicurezza, l'ordine, la salute o la moralità pubblica oppure i diritti e le libertà di altre persone (art. 3, comma 2). Si deve osservare che questo divieto può, in alcuni casi, creare una certa collisione con la coscienza degli uomini che, per motivi religiosi, si rifiutano di prestare servizio militare. Per evitare questa collisione si prevede il loro esonero dal servizio militare oppure la sua sostituzione con un servizio supplementare (art. 3, comma 3).

Soggetto della libertà religiosa nell'aspetto individuale sono sia i cittadini polacchi sia i cittadini di altri Stati presenti nel territorio della Polonia o persone che non possiedono nessuna cittadinanza (art. 7).

Soggetto della libertà religiosa nell'aspetto positivo, come è stato qui sopra riportato, sono anche i genitori nell'ambito dell'educazione dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose (art. 2, punto 4). La legge invece non garantisce che, nell'educazione e nell'istruzione scolastica, non sia violato il diritto dei genitori ad educare i figli conformemente alle loro convinzioni religiose, cioè che i figli siano costretti a partecipare ad un insegnamento condotto secondo i presupposti di un'ideologia atea in contrasto con le convinzioni dei genitori <sup>(5)</sup>.

#### 1.2.2. *La libertà religiosa nella dimensione comunitaria.*

Le garanzie della libertà religiosa nella dimensione individuale, sarebbero inefficaci se non fosse garantita la libertà religiosa nella dimensione comunitaria, detta altrimenti collettiva. Soggetto di questa libertà sono la Chiesa e le altre comunità religiose, dette nella legislazione polacca « chiese e associazioni confessionali ». Ci si domanda: in quale modo il legislatore polacco garantisce la libertà religiosa nella dimensione comunitaria? Rispondendo si deve dire che queste garanzie sono state proclamate nei seguenti principi:

- separazione fra Chiesa e Stato (art. 9, punto 1);
- la Chiesa e le altre associazioni religiose confessionali possono compiere liberamente le loro funzioni religiose (art. 9, comma 1, punto 2);

---

<sup>(5)</sup> Cfr. F. MAZUREK, *Prawa człowieka do wolności religijnej*, in *Kościół i prawo*, vol. 5, Lublin, 1988, p. 100-101.

— parità dei diritti di tutte le chiese e delle altre associazioni religiose, senza tener conto della forma in cui è stata regolata la loro situazione giuridica (art. 9, comma 3);

— indipendenza della Chiesa dallo Stato nell'esecuzione delle sue funzioni religiose (art. 11, comma 1);

— tutela giuridica della Chiesa (art. 11, comma 2 e 3).

Osserviamo ognuno di questi principi.

1.2.2.1. *La separazione fra Chiesa e Stato.* — Il principio della « separazione fra la Chiesa e lo Stato » che generalmente è proclamata dagli Stati contemporanei, presenta un alto grado di astrattezza. Diversi sono i metodi con cui viene interpretato e concretizzato nei singoli Stati, e persino in uno stesso Stato nelle singole tappe del suo sviluppo.

L'idea della « separazione » fra la Chiesa e lo Stato nacque verso la fine del XVIII secolo allo scopo di spezzare gli stretti vincoli fra lo Stato e la Chiesa (« l'unione del trono con l'altare »), espressi nel concetto di Stato confessionale e di Chiesa statale, ossia per poter giungere ad uno Stato laico, neutrale nei confronti delle varie chiese. Nel sistema comunista di tipo marxista-leninista al posto dello Stato confessionale era nondimeno introdotto il concetto di Stato ideologico, ossia impegnato nella lotta contro la religione e la Chiesa, per poter imporre a tutta la società e alle singole persone una concezione filosofica atea del mondo.

Sebbene la Costituzione della RPP del 1952 garantisse « la separazione della Chiesa dallo Stato », nel periodo di dittatura del partito comunista lo Stato polacco era impegnato in favore dell'ideologia materialista. Un simile Stato non era pertanto neutrale nei confronti della Chiesa e della religione. Allo scopo di staccarsi da un simile concetto errato di « separazione », realizzato nella Polonia Popolare, nella legge del 17 maggio 1989 « sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione » è detto: « La Repubblica Popolare della Polonia è uno Stato laico, neutrale nelle questioni della religione e delle convinzioni » (art. 10, comma 1). In tale contesto la « neutralità » dello Stato deve essere compresa nel senso che non è impegnato né nell'appoggiare la religione né nel combatterla, né nell'appoggiare o combattere l'ideologia atea, che è una manifestazione della soluzione negativa del bisogno religioso.

In alcuni Stati, ad esempio negli USA, una conseguenza dell'accettazione del principio della « separazione » fra Chiesa e Stato è il

rifiuto dello Stato a finanziare istituzioni ecclesiastiche, a meno che le dotazioni o i fondi, che le istituzioni ecclesiastiche ricevono dallo Stato, non siano destinati a fini religiosi, ma per esempio, per aiuti scientifici alle scuole cattoliche. La nuova legge del 17 maggio 1989 proclama inoltre il principio secondo cui « Lo Stato e le unità organizzative statali non dotano e non sovvenzionano le chiese e le altre associazioni religiose » (art. 19, comma 2). Nel contempo però prevede delle eccezioni da questo principio che devono essere definite nelle leggi o nelle disposizioni emanate sulla loro base (*ivi*). È stata pertanto esclusa la possibilità che le autorità amministrative finanzino alcune chiese non cattoliche, come aveva luogo nel periodo passato, proporzionalmente al grado della loro subordinazione alle autorità comuniste.

1.2.2.2. *Il principio secondo cui la Chiesa può esercitare liberamente le funzioni religiose.* — Il principio del libero esercizio da parte delle chiese delle funzioni religiose, era stato presentato nella Costituzione della RPP del 1952 (art. 82, comma 1). Nella politica confessionale dello Stato, nondimeno, si tendeva a restringere queste funzioni alla sfera del culto, intesa come sfera puramente privata, e a limitare l'ambito delle funzioni extra cultuali, cioè l'insegnamento e l'esercizio di attività caritative. Nelle decisioni contenute nelle nuove leggi del 17 maggio 1989 l'ambito in cui la Chiesa può svolgere le sue funzioni è inteso in modo lato, cioè queste funzioni comprendono l'insegnamento e l'educazione, il diritto a dirigere proprie scuole, a servirsi dei mezzi di comunicazione sociale a partecipare allo sviluppo della cultura nazionale, a condurre attività caritative attraverso proprie istituzioni (art. 19-27).

1.2.2.3. *Il principio della parità dei diritti di tutte le chiese.* — Il principio della parità dei diritti di tutte le chiese è stato affermato dal legislatore polacco con una clausola che spiega come questa parità di diritti esista « senza tener conto della forma in cui è stata regolata la situazione giuridica » (art. 9, comma 2, punto 3). Il principio della parità dei diritti delle comunità religiose è conforme alla dottrina della Chiesa definita dal Concilio Vaticano II <sup>(6)</sup>. La clausola della possibilità di differenze nella forma della regolamentazione giuridica legale delle singole chiese ha la sua genesi nei colloqui,

(6) *Gaudium et spes*, n. 76.; *Dignitatis humanae*, n. 13.

svoltisi tra i rappresentanti della Chiesa cattolica e le autorità statali, inerenti la normalizzazione dei rapporti reciproci in vista di un accordo concordatario. Le autorità statali per lungo tempo rifiutavano la possibilità di stipulare un accordo internazionale con la Santa Sede, argomentando che sarebbe stata questa una violazione del principio fondamentale della parità dei diritti di tutte le Chiese presenti in Polonia. La parte ecclesiastica argomentava che, accettando il principio della parità dei diritti delle chiese, non si devono ignorare gli attributi specifici che spettano alla Chiesa cattolica nei rapporti internazionali, e la particolare capacità della Santa Sede di stipulare accordi internazionali inerenti ai rapporti reciproci fra lo Stato e la Chiesa nei singoli Stati. Attualmente le autorità statali polacche hanno rinunciato a queste riserve. È stata infatti accettata la possibilità che lo Stato polacco stipuli un accordo bilaterale con la Santa Sede per quanto riguarda la situazione della Chiesa in Polonia. Non è neanche esclusa la possibilità che le autorità statali stipulino accordi bilaterali con le autorità di altre chiese, ma questi accordi non avranno carattere internazionale, dato che le autorità di queste chiese mancano della soggettività giuridica pubblica internazionale.

1.2.2.4. *Il principio dell'indipendenza della Chiesa dallo Stato.* — Nella legge « sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione » è contenuta la seguente dichiarazione: « La Chiesa e le altre associazioni religiose sono indipendenti dallo Stato quando esercitano le loro funzioni religiose » (art. 11, comma 1).

Si deve osservare che in Polonia, nel periodo passato, dopo la II guerra mondiale, le autorità comuniste, prendendo a modello la politica del partito comunista nell'Unione Sovietica, cercavano di sottomettere le chiese, ed anche la Chiesa cattolica. In tale situazione la Chiesa cattolica, conformemente alla sua tradizione, difendeva decisamente la sua indipendenza dall'autorità laica nell'ambito dell'esercizio della sua missione religioso-morale nei confronti di tutta la società. La proclamazione del principio dell'indipendenza della Chiesa si deve pertanto comprendere come rinuncia, da parte delle autorità statali, alla politica del cesaropapismo. Si deve tuttavia dire che, nonostante la proclamazione del principio dell'indipendenza della Chiesa nell'esercizio delle sue funzioni, ancora nella legge del 17 maggio 1989 le autorità statali si sono riservate il diritto di controllare l'attività della Chiesa attraverso le mediazioni di speciali organi dell'amministrazione, detti « Ufficio per gli Affari delle Confessioni ». In

forza della nuova legge del 23 novembre 1989 si è avuta la chiusura dell'« Ufficio per gli Affari delle Confessioni » (7). Le questioni della politica confessionale dello Stato sono state fatte rientrare nelle competenze dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri. Il futuro dimostrerà come il principio dell'indipendenza della Chiesa dallo Stato sarà messo in pratica dal Governo non comunista (\*).

1.2.2.5 *Il principio della tutela giuridica.* — Nell'art. 11 comma 3 della legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione è detto: « La Chiesa e le altre associazioni religiose, nonché le loro attività, sono soggette alla tutela giuridica nei limiti definiti dalle leggi ». Ciò significa che i soggetti competenti dell'autorità ecclesiastica possono usufruire dei mezzi di tutela previsti nel diritto processuale o amministrativo, nei casi in cui ritengano che i diritti della Chiesa siano stati violati da qualcuno, chiunque esso sia, in particolare da un organo dell'amministrazione statale. Il questa garanzia rientra anche la possibilità di presentare domande al Tribunale Costituzionale (art. 2, comma 3).

La tutela giuridica della Chiesa significa in senso lato anche il rispetto dei diritti che spettano ai chierici e ai religiosi. La legge del 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione, stabilisce che i chierici e i religiosi possiedano diritti e doveri alla pari con gli altri cittadini in tutti i settori della vita statale, politica, economica e culturale (art. 12, comma 1). Il diritto polacco non riconosce pertanto ai chierici e ai religiosi alcun privilegio nei confronti degli altri cittadini. Nondimeno, nell'ambito delle leggi in vigore, essi sono esonerati dai doveri che non si possono conciliare con l'esercizio della funzione di chierico o di religioso. In particolare si tratta qui dell'esonero, previsto dal diritto processuale, dal rivelare fatti di cui sono venuti a conoscenza attraverso la confessione (art. 16 cod. proc. pen.; art. 179, § 1 cod. proc. pen.; art. 261, comma 3 cod. proc. amm.), nonché dell'esonero dall'obbligo di prestare servizio militare (art. 29, comma 1-4 della legge sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica).

Una manifestazione particolare dell'estensione della tutela giuridica ai chierici e ai religiosi alla pari con gli altri cittadini, è la legge del

(7) Dz.U. (1989), n. 64, pos. 387.

(\*) Un aspetto importante dell'indipendenza della Chiesa è la rinuncia da parte dello Stato di intervenire nelle nomine ecclesiastiche (salvo il requisito della cittadinanza), come era invece previsto nel decreto del 31 dicembre 1956. L'intervento è sostituito dalla semplice comunicazione della nomina all'autorità civile competente (art. 14 della legge sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica).

17 maggio 1989 sulle assicurazioni sociali del clero. Il clero in Polonia è l'ultimo gruppo sociale che riceve le garanzie giuridiche di usufruire delle assicurazioni sociali. Come indica la motivazione presentata nel preambolo di questa legge, le prestazioni pensionistiche per il clero devono essere, in un certo modo, una forma di ricompensa da parte dello Stato nei confronti della Chiesa, per i beni materiali sottratti dalle autorità comuniste in forza della legge del 20 marzo 1950 « sull'incamerazione da parte dello stato dei beni della manomorta, sulla garanzia di lasciare ai parroci il possesso di aziende agricole e sulla costituzione del Fondo Ecclesiale ». Come è noto questo fondo esisteva finora soltanto sulla carta.

## 2. IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA ALLA CHIESA DA PARTE DELLO STATO.

Condizione indispensabile per la libertà religiosa sotto l'aspetto comunitario, è che lo Stato riconosca la personalità giuridica alla Chiesa e alle sue unità organizzative. Tale riconoscimento si basa su una particolare struttura giuridica. Da una parte lo Stato deve riconoscere l'esistenza di una struttura organizzativa della Chiesa, diversa dalla struttura organizzativa dello Stato, e dall'altra deve riconoscere che le unità della struttura organizzativa della Chiesa hanno la capacità di aver parte in rapporti giuridici nei confronti degli organi statali. Quando si tratta della personalità giuridica della Chiesa cattolica, dato il suo lungo sviluppo storico, si distinguono tre categorie di personalità:

- la personalità giuridica pubblica della Santa Sede, come rappresentanza della Chiesa cattolica nei rapporti internazionali;
- la personalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica in un determinato Stato, per esempio della Chiesa cattolica in Polonia;
- la personalità giuridica civile delle unità organizzative della Chiesa nel territorio di un determinato Stato.

Ci si domanda pertanto se e come ognuna di queste tre categorie della personalità giuridica della Chiesa venga riconosciuta nelle leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989.

### 2.1. *Il riconoscimento della personalità giuridica della Santa Sede.*

Dal punto di vista del diritto canonico si deve dire che la Chiesa cattolica e la Santa Sede sono due distinte personalità morali: (can. 113, CIC del 1983), e sono personalità che esistono per legge divina. Il

riconoscimento della personalità giuridica a queste personalità morali è una conseguenza dello sviluppo della cultura giuridica nella sfera dei rapporti internazionali. Come è noto, fra tutte le comunità religiose che esistono nel mondo contemporaneo, soltanto la Chiesa cattolica partecipa ai rapporti internazionali attraverso la mediazione della sua autorità suprema, cioè della Santa Sede. In altre parole in forza di una usanza secolare, la Santa Sede possiede la personalità giuridica pubblica nei rapporti internazionali dato il suo legame organico con la Chiesa cattolica, quale organizzazione religiosa universale. A differenza degli Stati, presi come soggetti di sovranità territoriale, la Santa Sede possiede l'attributo di sovranità spirituale. La personalità della Santa Sede si esprime in particolare nella capacità di stipulare convenzioni internazionali e nell'aver rapporti diplomatici.

In questo caso ci interessa la domanda: il moderno Stato polacco riconosce la personalità giuridica pubblica alla Santa Sede? In risposta a questa domanda si deve dire che nelle leggi ecclesiastiche del 17 maggio qui trattate, non vi è *expressis verbis* il riconoscimento della personalità della Santa Sede nei rapporti con lo Stato. Questo riconoscimento è stato espresso soltanto indirettamente, riconoscendo uno dei principali attributi di questa personalità, e precisamente la possibilità di regolare i rapporti fra la Chiesa e lo Stato polacco attraverso accordi internazionali (art. 3, comma 1-2, nonché art. 14 della legge sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica).

Lo Stato polacco ha riconosciuto effettivamente la personalità giuridica pubblica della Santa Sede ripristinando rapporti diplomatici stabili, in forza delle decisioni bilaterali del 17 luglio 1989. In forza di queste decisioni, sono state aperte un'ambasciata della Polonia presso la Santa Sede e una nunziatura in Polonia. A capo di questa nunziatura è stato posto un rappresentante della Santa Sede con il rango di nunzio apostolico.

## 2.2. *Il problema del riconoscimento della personalità giuridica pubblica della Chiesa in Polonia.*

Parlando del problema della personalità della Chiesa ci si deve chiedere se la Chiesa cattolica in Polonia, come insieme di chiese particolari (diocesi), che si trovano sotto il governo dei vescovi che fanno parte della Conferenza dell'Episcopato polacco, possiede una personalità giuridica privata oppure questa personalità è di natura giuridico-pubblica?

Rispondendo si deve dire che la parte ecclesiastica, nei colloqui intrapresi ancora negli anni settanta allo scopo di regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, chiaramente proponeva il riconoscimento della personalità giuridico-pubblica della Chiesa cattolica in Polonia. Allo scopo di giustificare questa richiesta la parte ecclesiastica si richiamava a ragioni storiche e contemporanee, indicando che: 1) nel periodo interbellico la Chiesa godeva della personalità giuridica pubblica, e che 2) le funzioni sociali, che in effetti la Chiesa cattolica in Polonia ha compiuto dopo la II guerra mondiale, non possono essere trattate come private. La parte statale decisamente respingeva la possibilità di attuare questo postulato, argomentando il rifiuto con ragioni di natura formale, e cioè affermando che il sistema di diritto socialista, come era ritenuto il sistema di diritto polacco, non riconosce più il concetto di personalità giuridica pubblica. Insomma questo postulato non poteva essere attuato per motivi ideologici. Come risultato di ciò, nelle leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989, si è giunti ad una posizione di compromesso. Nel testo di queste leggi non si chiarisce di quale natura sia la personalità della Chiesa in Polonia. D'altra parte, tuttavia, si deve dire che in queste leggi è stato riconosciuto che la Chiesa possiede attribuzioni quali l'autonomia, ossia la possibilità di governarsi con un proprio diritto, nonché l'indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 19, comma 2, punto 4 della legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione; art. 2 della legge sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica). E questi sono attributi della personalità giuridica pubblica. Si deve poi osservare che il sistema del diritto polacco viene attualmente sottoposto ad una profonda riforma. L'argomento di cui si servivano le autorità comuniste, cioè l'ostacolo per il riconoscimento della personalità giuridica pubblica alla Chiesa, ha cessato di essere attuale. Esiste pertanto la possibilità di restituire al sistema del diritto polacco la personalità giuridica pubblica. Dovrebbero in particolare possedere questo tipo di personalità la Chiesa, l'autogestione territoriale, i sindacati.

Prendendo poi in esame la posizione assunta dal Concilio Vaticano II, per cui l'attività svolta dai Vescovi in nome della Chiesa è di natura pubblica, ed il contributo che l'Episcopato di Polonia apporta all'edificazione del bene comune della nazione polacca, il postulato del riconoscimento della personalità pubblica alla Chiesa in Polonia deve essere ritenuto pienamente giustificato. Indi-

pendentemente, tuttavia, da questo riconoscimento, si deve dire che in effetti la Chiesa in Polonia svolge le funzioni di persona pubblica.

### 2.3 *Il riconoscimento della personalità giuridica alle unità organizzative della Chiesa.*

Uno dei principali elementi della normalizzazione della situazione giuridica della Chiesa in Polonia è il riconoscimento legale della personalità giuridica civile alle unità organizzative ecclesiali presenti nel territorio dello Stato polacco. Ciò significa che la Chiesa, come insieme, ed anche le sue unità organizzative possono, attraverso i loro rappresentanti, prendere parte a rapporti giuridici esercitando le loro funzioni connesse con la missione della Chiesa. Questa personalità in particolare comprende « il diritto ad acquistare, possedere e vendere beni mobili e immobili, acquistare e vendere altri diritti e ad amministrare il proprio patrimonio (art. 52 della legge sul rapporto dello Stato con la Chiesa Cattolica).

Si deve qui ricordare che nel periodo interbellico lo Stato polacco garantiva alla Chiesa questo tipo di personalità nella Costituzione del marzo 1921 nonché nel Concordato del 1925<sup>(8)</sup>. Quando nel 1945 il concordato venne abrogato, nel sistema di diritto polacco si formò in questo ambito una lacuna, eliminata soltanto nel 1989. Non si può tuttavia dire che in un così lungo periodo di tempo — dal 1945 al 1989 — le unità organizzative della Chiesa cattolica fossero totalmente private della personalità giuridica civile. Si deve invece osservare che a causa di questa lacuna esistevano nella prassi amministrativa e giudiziaria grandi eterogeneità, elasticità e persino delle arbitrarietà. Le autorità amministrative rilasciavano in tale materia delle circolari che, per natura di cose, non potevano avere carattere costituzionale, ma unicamente dichiarativo. A tale arbitrarietà nella politica confessionale fu posto fine soltanto in forza alla legge del 17 maggio 1989 sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica. In questa legge sono stati stabiliti i principi per il riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche ecclesiali esistenti

---

(8) Cfr. M. PIETRZAK, *Prawo wyznaniowe*, Warszawa, 1978, p. 109-118; J. KRUKOWSKI, *La personalità giuridica civile della Chiesa Cattolica in Polonia* (1918-1979), in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Università di Macerata, Nuova serie, vol. 4, t. 1, p. 265-288, specialmente p. 266-271.

al momento della sua promulgazione nonché di quelle che nasceranno in futuro. Il modo in cui si può avere il riconoscimento di questa personalità non è omogeneo per tutte le unità organizzative della Chiesa. La legge distingue infatti in tale materia i seguenti modi:

- il riconoscimento in forza della legge;
- il riconoscimento in forza di comunicazioni da parte delle autorità ecclesiastiche ai competenti organi dell'amministrazione statale;
- il riconoscimento in forza di una disposizione dell'amministrazione statale centrale;
- il riconoscimento in forza della registrazione presso il tribunale.

2.3.1 Con il primo modo, ossia il riconoscimento in forza della legge del 17 maggio 1989, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Conferenza dell'Episcopato della Polonia e ai seguenti atenei ecclesiastici: all'Università Cattolica di Lublin, all'Accademia Teologica Pontificia di Cracovia, nonché alle Facoltà Teologiche di Varsavia, Wrocław Poznan e Cracovia (art. 6 e 9, comma 1, punti 1-6).

2.3.2 Il secondo modo in cui le unità organizzative ecclesiastiche possono ricevere la personalità giuridica è la comunicazione fatta dalle autorità ecclesiastiche al competente organo dell'amministrazione statale. Attraverso tale via hanno ricevuto la personalità giuridica le seguenti categorie ecclesiastiche di persone giuridiche:

1) le unità dell'organizzazione ecclesiastica di carattere territoriale: le diocesi metropolitane, le arcidiocesi, le diocesi, le amministrazioni apostoliche, le parrocchie e le chiese rettorali (art. 7, comma 1 e 2);

2) altre unità organizzative: la Caritas polacca, la Caritas diocesana, le Opere Missionarie Pontificie, l'ordinariato militare, i capitoli, le parrocchie personali, le Conferenze dei Superiori Generali degli Ordini, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, le province religiose, i seminari minori e maggiori diocesani e quelli degli ordini religiosi (art. 7, comma 2; art. 8, comma 1).

Questo secondo modo di riconoscimento della personalità dipende dalla decisione dell'organo dell'amministrazione statale. L'effetto giuridico della comunicazione ha luogo infatti soltanto dal momento della conferma di questa comunicazione rilasciata dall'organo dell'amministrazione statale. La legge non stabilisce il termine entro il quale tale conferma debba essere rilasciata.

2.3.3. Il terzo modo in cui le unità organizzative ecclesiali possono ricevere la personalità giuridica, è una « ordinanza » di un organo centrale dell'amministrazione statale legalmente autorizzato a prendere decisioni nelle questioni ecclesiastiche. In questa categoria di persone ecclesiastiche rientrano: le associazioni ecclesiastiche dette nella legge « organizzazioni ecclesiastiche » (art. 34, comma 1 e 3) e altre persone giuridiche ecclesiastiche che servono alla realizzazione della missione della Chiesa, quali case editrici, scuole, se una autorità ecclesiastica ne richiede il riconoscimento della loro personalità. L'effetto giuridico, cioè il conseguimento della personalità civile in campo civile, dipende dal potere discrezionale dell'amministrazione statale.

2.3.4. Il quarto modo in cui le strutture organizzative della Chiesa possono ottenere la personalità giuridica, è la loro registrazione presso il tribunale. Questo modo è previsto per le associazioni che la legge chiama « organizzazioni cattoliche », oppure « organizzazioni di cattolici laici » nonché per le « fondazioni ecclesiastiche ». La nascita di « organizzazioni cattoliche » e di « fondazioni ecclesiastiche » dipende dall'intervento degli organi competenti del potere ecclesiastico (art. 35; art. 58, comma 1).

### 3. L'ATTIVITÀ DELLA CHIESA.

Attributo fondamentale delle persone giuridiche, come per le persone fisiche, è la capacità di svolgere negozi e attività giuridiche. Nella legge del 17 maggio 1989 « sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica », il legislatore polacco non si limita a riconoscere la personalità giuridica alle unità organizzative ecclesiastiche, ma definisce anche un ampio ambito di negozi e di attività che possono essere intrapresi dalla Chiesa e dalle sue persone giuridiche, allo scopo di realizzare la sua missione nella società polacca. Fra queste attività sono state distinte due categorie: le attività connesse con la missione della Chiesa nell'ambito della santificazione e dell'insegnamento (parte III), e le attività connesse con l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico (parte III).

Fra le attività connesse con la santificazione e l'insegnamento sono state distinte le seguenti categorie di diritti:

1) Il diritto ad esercitare liberamente il culto pubblico (art. 15). Sono state specificate soltanto le questioni che richiedono un certo accordo, e cioè il percorso delle processioni e dei pellegrinaggi sulle

strade pubbliche (art. 16), nonché i mutamenti al catalogo delle feste ecclesiastiche (art. 17).

2) Il diritto della Chiesa di dare ai bambini e ai giovani un insegnamento ed una educazione conformi alla scelta fatta dai genitori o dai tutori, nei centri catechistici organizzati nelle chiese, nelle cappelle e negli edifici ecclesiastici ed anche in altri locali messi a disposizione a tale scopo da persone autorizzate a disporne (art. 19). Ciò significa che le autorità statali cessano di intromettersi nell'insegnamento della religione nei centri catechistici.

3) Il diritto delle persone giuridiche ecclesiastiche di « fondare e dirigere scuole ed altre sedi educativo-istruttive nonché assistenziali-educative seguendo i principi definiti da adeguate leggi » (art. 20). Queste scuole devono avere carattere cattolico ed essere soggette all'autorità ecclesiastica, pur conservando la loro dipendenza dalle autorità statali.

4) Il diritto della Chiesa di dirigere propri seminari e di fondare altre scuole superiori (art. 21).

5) La possibilità di compiere i servizi religiosi per le persone che prestano servizio militare, ma fuori dalle caserme (art. 25).

6) La possibilità di compiere uno speciale apostolato nei confronti dei bambini e dei giovani, nonché degli adulti che si trovano negli istituti di educazione, di tutela, negli istituti chiusi e nei convalescenziari (capitolo IV).

7) Il diritto della Chiesa di possedere proprie associazioni; alle persone fisiche, che fanno parte della Chiesa, è stato riconosciuto il diritto ad associarsi allo scopo di realizzare i compiti che derivano dalla missione della Chiesa (art. 33-37).

8) Il diritto della Chiesa a svolgere attività di beneficenza e assistenza attraverso la mediazione di proprie organizzazioni, in particolare dell'organizzazione chiamata « Caritas Polacca » (art. 38-40).

9) Il diritto della Chiesa di realizzare investimenti sacri e ecclesiastici (art. 41-45).

10) Il diritto della Chiesa allo sviluppo della cultura cristiana. Allo scopo di assicurare le condizioni per usufruire di questo diritto sono stati garantiti:

a) il diritto di pubblicare giornali, libri e altri stampati nonché di aprire e possedere case editrici, agenzie cattoliche d'informazione, stabilimenti poligrafici, rispettando tuttavia le disposizioni giuridiche in vigore in questo ambito (art. 46-47);

b) il diritto di trasmettere, attraverso i mass-media, la S. Messa le domeniche e gli altri giorni festivi, nonché propri programmi religioso-morali (art. 48);

c) il diritto di costituire proprie stazioni radiofoniche e televisive (art. 48, comma 3);

d) il diritto di costituire e dirigere propri teatri, cinema, case cinematografiche e stabilimenti di altri mezzi audiovisivi (art. 49);

e) il diritto di costituire e possedere archivi, musei, biblioteche (art. 50, comma 1-2);

f) il diritto di organizzare e dirigere attività culturali e artistiche connesse con la sua missione (art. 50, comma 3).

La legge del 17 maggio 1989, per la prima volta dopo la II guerra mondiale, presenta una regolamentazione uniforme delle possibilità che le unità organizzative della Chiesa cattolica hanno in Polonia di usufruire dei loro diritti patrimoniali. Una tale regolamentazione è indispensabile affinché la Chiesa possa liberamente disporre dei suoi beni nell'esecuzione della sua missione. Come è noto nel sistema giuridico polacco — dopo che le autorità comuniste avevano annullato il Concordato nel 1945 — mancava una tale regolamentazione basata sulla legge. Tale regolamentazione era stata lasciata alla libera discrezione degli organi amministrativi, il che permetteva loro di limitare l'attività della Chiesa in conformità con l'indirizzo della politica confessionale dettata dal partito comunista.

Le norme di legge che riguardano i diritti patrimoniali della Chiesa hanno un duplice carattere: alcune sono stabili, altre sono transitorie.

Le norme stabili riguardano: l'acquisto e la vendita di beni da parte delle persone giuridiche della Chiesa (artt. 53-54), le imposte sul patrimonio ecclesiale (art. 55), l'esonero dai diritti doganali (art. 56), la raccolta di offerte a scopi connessi con l'attività della Chiesa (art. 57), l'istituzione e la gestione di fondazioni da parte di persone giuridiche della Chiesa (artt. 58-59).

Le norme di legge di carattere transitorio definiscono i principi del procedimento di regolamentazione che deve essere introdotto nel corso dei prossimi 2 anni, a partire dall'entrata in vigore della legge (artt. 60-71). Tale procedimento sarà diretto dalla Commissione Patrimoniale composta da rappresentanti delle autorità statali centrali e dalla Segreteria dell'Episcopato polacco. La regolamentazione deve riguardare gli immobili ecclesiali che, nel periodo passato, erano stati espropriati dalle autorità statali, o che erano in possesso di persone

giuridiche della Chiesa, nonostante la mancanza del titolo di proprietà. Questa regolamentazione si baserà sulla restituzione alle persone giuridiche ecclesiali delle proprietà degli immobili, sull'assegnazione sostitutiva di adeguati immobili, oppure sul riconoscimento di un risarcimento (art. 63).

#### 4. MODI DI REGOLARE I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA.

Vi sono due modi per regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa: 1) il modo della regolamentazione unilaterale da parte delle autorità statali, 2) il modo della regolamentazione bilaterale in via di accordo internazionale, che ha come forma classica il concordato. In questo caso c'interessa la domanda: come questi modi sono stati applicati nella regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Polonia?

Si deve dire che nel periodo interbellico era stato applicato il metodo della regolamentazione bilaterale. I rapporti reciproci fra lo Stato e la Chiesa erano regolati attraverso il Concordato stipulato nel 1925. Le autorità comuniste, dopo la II guerra mondiale, annularono unilateralmente questo Concordato, passando ad una regolamentazione unilaterale del loro rapporto con la Chiesa cattolica. In tale situazione un elemento nuovo era l'iniziativa dell'Episcopato di Polonia, e più precisamente del primate di Polonia Card. Stefan Wyszyński, che mirava a riportare ad una regolamentazione bilaterale intraprendendo un dialogo con le autorità dello Stato governato dal partito comunista. La prima manifestazione dell'accettazione di tale metodo da parte delle autorità comuniste era l'atto di « Intesa » firmato dai rappresentanti del Governo della Repubblica della Polonia e dall'Episcopato della Polonia il 14 aprile 1950<sup>(9)</sup>. Era questo un atto senza precedenti, il primo accordo nella storia fra un episcopato nazionale ed un governo comunista<sup>(10)</sup>. Sebbene l'« Intesa » si dimostrasse presto infruttuosa, nondimeno lo stesso metodo di dialogo fra i vescovi e i governi degli Stati comunisti si dimostrava giusto e incontrò l'accettazione del Concilio Vaticano II (*Christus Dominus* n. 19), ed anche ad un più alto livello gerarchico, nella forma del dialo-

<sup>(9)</sup> *Listy Pastorskie Episkopatu Polski 1945-1974*, Paris, 1975, p. 91-93.

<sup>(10)</sup> J. KRUKOWSKI, *L'attitude du Cardinal Stefan Wyszyński face aux rapports entre l'Eglise et l'Etat en Pologne*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, Perugia, 1984, p. 921-924.

go fra la Santa Sede ed i Governi degli Stati comunisti dell'Europa centro-orientale.

Il dialogo fra la Santa Sede e le autorità comuniste in Polonia venne iniziato in forma non ufficiale nel 1966, e in forma ufficiale nel 1974. In forza del protocollo del 6 luglio 1974 « sulla costituzione di gruppi per contatti stabili di lavoro » erano stati creati due gruppi per condurre colloqui sulla normalizzazione dei reciproci rapporti. Compito di questi gruppi doveva essere la preparazione di un accordo su due questioni fondamentali: 1) il rinnovo di rapporti diplomatici stabili fra la Santa Sede e la Polonia, 2) la regolamentazione della situazione giuridica della Chiesa in Polonia. Il principale elemento di questa regolamentazione doveva essere il riconoscimento, da parte dello Stato, della personalità giuridica della Chiesa e delle sue unità organizzative in Polonia. Per un lungo periodo non era stato tuttavia possibile vedere un chiaro progresso nei lavori di questi gruppi, che si ebbe soltanto negli anni 1987-89. Da parte della Chiesa era stata convocata una « Commissione mista » composta da rappresentanti della Segreteria di Stato della Santa Sede e della Conferenza dell'Episcopato della Polonia, che intraprese il dialogo con le autorità statali allo scopo di preparare il testo di nuovi atti normativi. Nel corso dei lavori si giunse ad una presa di posizione sulle questioni che dovevano essere regolate dallo Stato, e sulle questioni che dovevano essere regolate in via di convenzione internazionale stipulata fra la Santa Sede e lo Stato polacco.

Tali questioni finora erano state risolte soltanto parzialmente. Il progetto di legge preparato dalle due parti, dopo l'apporto di alcune modifiche da parte della Commissione Parlamentare, è stato votato dalla Dieta il 17 maggio 1989. In questa legge incontriamo tre tipi di norme giuridiche: 1) norme concrete, che contengono disposizioni chiaramente formulate; 2) norme facoltative, le cui disposizioni devono essere rispettate a meno che nell'accordo internazionale non venga detto diversamente; 3) norme a mò di formula, che non riportano regole particolareggiate, ma che lasciano l'iniziativa all'accordo fra gli organi centrali dell'amministrazione statale e i rappresentanti della Conferenza dell'Episcopato della Polonia.

In via di accordo internazionale, cioè di convenzione stipulata fra la Santa Sede e lo Stato polacco, possono essere regolati, secondo questa legge, problemi quali il riconoscimento della personalità giuridica di determinate persone giuridiche ecclesiastiche (art. 13, comma 1), la nomina di candidati a determinati uffici della Chiesa (art. 14).

In via di accordo fra i rappresentanti del Governo della RP e della Conferenza dell'Episcopato della Polonia devono essere rilasciate norme, sulle seguenti questioni:

— l'accordo sul coordinamento dell'insegnamento della religione nei centri catechistici con le lezioni obbligatorie nelle scuole (art. 19, comma 2);

— i principi sulla costituzione e sulle condizioni per la conduzione di scuole e istituti educativo-istruttivi e assistenziale-educativi di carattere cattolico (art. 20, comma 2);

— la situazione degli atenei pontifici ed il modo e l'ambito in cui lo Stato riconosce i gradi e i titoli scientifici (art. 23, comma 2);

— l'apertura, da parte della Chiesa, di scuole superiori di ambito d'insegnamento più ampio di quello dei seminari e degli atenei pontifici (art. 23, comma 3);

— i principi particolareggiati sull'esercizio delle pratiche religiose per i bambini e i giovani che si trovano nei ricoveri e negli ospedali (art. 30, comma 3);

— i principi sul modo di procedere nei casi di questioni sorte nelle istituzioni ecclesiastiche (art. 42, comma 5);

— la possibilità della Chiesa di usufruire del diritto di emettere, attraverso i mass-media, la S. Messa, le domeniche e i giorni festivi, nonché programmi religiosi, morali e culturali (art. 48, comma 2);

— i principi particolareggiati per il procedimento di regolamentazione condotto dalla Commissione Patrimoniale avente per oggetto la restituzione della proprietà dei beni statalizzati alle persone giuridiche ecclesiastiche (art. 62, comma 9).

Si deve osservare che in alcune questioni le norme concordate dai rappresentanti dell'Episcopato della Polonia e del Governo sono state già pubblicate nel « Monitor Polski », ossia come norme in vigore in campo statale.

## 5. CONCLUSIONI.

Dalla precedente analisi possiamo dedurre quanto segue:

1) Le nuove disposizioni legislative sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Polonia sono una manifestazione dell'importante revisione del sistema di cesaropapismo stalinista, ma non documentano ancora che tale sistema sia stato sradicato.

2) Un'importante conseguenza di questa revisione sono le garanzie della tutela della libertà di coscienza e di confessione, nonché

il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattolica in Polonia. Soltanto nel 1989 è stata, infatti, colmata la lacuna creatasi nel 1945 nel diritto polacco, cioè al momento dell'abrogazione del Concordato.

3) Nella legge sul rapporto dello Stato con la Chiesa cattolica del 17 maggio 1989 sono ancora presenti elementi di cesaropapismo. Hanno tale carattere le norme che autorizzano gli organi dell'amministrazione statale di esercitare un controllo sulle decisioni delle autorità della Chiesa. Una manifestazione di ciò è il far dipendere il riconoscimento della personalità giuridica, per la maggior parte delle persone giuridiche ecclesiastiche, dalla decisione discrezionale degli organi dell'amministrazione statale.

4) Prima di tutto si deve operare la revisione della legge del 16 luglio 1961 sulla laicizzazione del sistema di educazione, per garantire ai genitori la possibilità di usufruire del diritto di educare i figli conformemente alle loro convinzioni religiose. A tale scopo si deve rinnovare l'insegnamento della religione direttamente nelle scuole pubbliche per i figli di quei genitori, che lo desiderino.

5) Si deve inoltre osservare che nel sistema del diritto polacco, riguardo alle questioni che concernono i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, si sta avendo un'evoluzione che tende a far passare la regolamentazione unilaterale alla regolamentazione bilaterale. Il progetto di convenzione fra la Santa Sede e la Polonia sarà oggetto di negoziati, che da parte della Chiesa saranno diretti dal nunzio apostolico a Varsavia.

